

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO, IL NIDO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE DEI COMUNI DI MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER L’A.S. 2019/2020, COMPRESI I MESI ESTIVI, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2020/2021

ART. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione, da parte dell'Appaltatore, del servizio di integrazione scolastica per i minori diversamente abili certificati residenti nei Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole primarie, le scuole secondarie di I° grado, il nido e le scuole dell'infanzia statali e paritarie dei Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e il Centro Estivo comunale. Il servizio deve realizzarsi attraverso gli interventi di norma individuati e previsti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

2. Il servizio in oggetto impegna un monte ore presunto per l'a.s. 2019/2020, compresi i mesi estivi, di:

- n. 7030 ore per il Comune di Misano adriatico
- n. 7240 ore per il Comune di San Giovanni in Marignano.

L'ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, sulla base di quanto stabilito annualmente dai rispettivi Comuni in sede di Tavoli Tecnici per l'Integrazione Scolastica.

ART. 2 - Normativa di riferimento

I servizi relativi all'oggetto dell'appalto rientrano nell'Allegato IX al Codice Appalti “Servizi Sociali” e si riferiscono al **CPV 85312120-6** “Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili”

ART. 3 - Durata e prezzo di aggiudicazione dell’appalto

1. La durata dell'appalto è fissata in anni 1 (a.s. 2019/2020), indicativamente dal mese di ottobre al 31 agosto 2020, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

I Committenti si riservano la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016

2. Il prezzo di aggiudicazione dell'appalto è determinato dall'offerta presentata in sede di gara e risultata aggiudicataria.

La ditta appaltatrice non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quello pattuito, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

Restano a carico dell'aggiudicataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.

ART. 4 – Valore dell’appalto

L'importo stimato complessivo dell'appalto - che tiene conto ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - delle opzioni di:

- aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20%;
- rinnovo per un ulteriore anno

è pari a

- **Euro 329.004,00** iva 5% esclusa, **per il Comune di Misano Adriatico** ed è determinato come segue:

- importo stimato per l'anno scolastico 2019/2020 comprese le attività di supporto nel periodo estivo: € 137.085,00 iva esclusa;

- importo stimato per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20%: € 27.417 iva esclusa;

- ipotesi di rinnovo per un ulteriore anno scolastico e fino al 31/08/2021, comprensivo dell'opzione sopra specificata: € 164.502,00, iva esclusa;

- **Euro 338.832,00** iva 5% esclusa, **per il Comune di San Giovanni in Marignano** ed è determinato come segue:

- Importo stimato per l'anno scolastico 2019/2020 comprese le attività di supporto nel periodo estivo: Euro 141.180,00 annuali, Iva al 5% esclusa – Euro 148.239,00 (al lordo dell'Iva)
- Importo stimato per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20%: 28.236,00, Iva esclusa
- Ipotesi di rinnovo per un ulteriore anno scolastico e fino al 31/08/2021, comprensivo dell'opzione maggiorazione 20%: Euro 169.416,00, sempre Iva al 5% esclusa

L'opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20% costituisce facoltà che la Stazione Appaltante può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso. La volontà di rinnovare il contratto verrà comunicata all'Appaltatore mediante PEC almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta dalla stazione appaltante

ART. 5 – Caratteristiche degli operatori

1. Gli operatori educativo-assistenziali impegnati nel servizio sono figure professionali provviste di diploma di laurea in materia attinente ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente e hanno esperienze lavorative qualificate nel campo dell'integrazione degli alunni portatori di handicap di almeno due anni. Inoltre, non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”*.

2. Il sostegno educativo è svolto da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori). L'educatore supporta l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza “specialistica” - agli alunni disabili – nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla L. 104/92, dall'accordo di programma provinciale attuativo della stessa legge, dal D.Lgs. n. 66/2017 e secondo le competenze in esso individuate, al fine di realizzare l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'Offerta formativa della Scuola.

3. L'intervento di ciascun operatore educativo-assistenziale è limitato esclusivamente all'alunno cui è assegnato, alle giornate di frequenza scolastica dell'alunno e all'ambito dell'attività scolastica; comprende anche un monte-ore annuo per la partecipazione alle attività di programmazione didattica e relazione con le famiglie.

4. Il servizio è svolto in orario scolastico e, di norma, presso le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico e presso le scuole primarie, le scuole secondarie di I° grado, il nido e le scuole dell'infanzia statali e paritarie del comune di San Giovanni in Marignano.

5. Il servizio potrà essere svolto anche all'esterno delle scuole indicate, limitatamente alle occasioni e attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), vale a dire per uscite didattiche, visite guidate e durante lo svolgimento del Centro Estivo.

6. Dovrà essere individuato dall'appaltatore un Coordinatore per i servizi oggetto dell'appalto, che sarà anche il referente per i Comuni committenti, le scuole coinvolte e i tecnici dell'ASL. Il Coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori ed affianca il Committente nel tenere i contatti con gli operatori sanitari, la scuola e con le famiglie.

La figura del Coordinatore deve essere in possesso di laurea breve o specialistica in: scienze dell'Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e di esperienza almeno annuale nel coordinamento di servizi socio/educativi.

Il Coordinatore deve adempiere ai compiti previsti dalla normativa regionale vigente (L. R. n. 19/2016) ed in particolare svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori impiegati nel servizio appaltato.

ART. 6 – Modalità di svolgimento e organizzazione del servizio

1. Il Comune di Misano Adriatico e il Comune di San Giovanni in Marignano, al termine del Tavolo tecnico per l'integrazione scolastica, individuano il fabbisogno complessivo delle ore da assegnare all'Istituzione scolastica.

Inviando, quindi, formale richiesta all'Appaltatore al fine di permettere l'individuazione degli operatori necessari per l'anno scolastico.

2. L'aggiudicatario provvederà a comunicare ai Comuni, per ciascun alunno e previa approvazione dei rispettivi Dirigenti Scolastici, il nominativo dell'operatore educativo-assistenziale assegnato assicurando, di anno in anno, la continuità dell'intervento.

3. Il Dirigente Scolastico e l'AUSL, qualora ravvisino l'inadeguatezza di uno o più educatori, possono richiederne la sostituzione ai Comuni i quali, valutate le motivazioni, potranno richiedere all'affidatario di procedere alla sostituzione.

4. La programmazione delle attività potrà subire variazioni in corso d'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di un alunno da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc.).

5. In caso di assenza programmata da parte dell'alunno non è prevista la presenza a scuola dell'educatore per l'effettuazione del servizio; per le assenze dell'alunno non preventivamente comunicate, l'educatore rimane a disposizione della scuola solo il primo giorno di assenza, dal giorno successivo il servizio si interrompe e verrà ripreso alla comunicazione di reingresso a scuola dell'alunno. Per le ore non corrisposte nulla sarà dovuto all'appaltatore.

In caso di assenza prolungata dell'alunno assegnato l'Ente Committente si riserva di valutare, insieme all'aggiudicatario e al Dirigente Scolastico, la possibilità di recuperare, in tutto o in parte, le ore lavorative non effettuate.

6. In caso di trasferimento dell'alunno ad altra Scuola l'educatore proseguirà la propria attività, con le stesse modalità e lo stesso monte-ore settimanale, nella nuova Scuola. In caso di termine della frequenza scolastica da parte dell'alunno o di trasferimento in altro Comune della residenza dell'alunno, cessa l'intervento economico del Comune di provenienza.

7. Nel caso di rientri pomeridiani e di assistenza prestata anche nel momento della refezione, il costo del pasto, eventualmente consumato dall'educatore, non sarà a carico dei Comuni committenti.

8. Per quanto riguarda il sostegno ai percorsi inclusivi nel Centro Estivo comunale, il Comune, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, comunica i nominativi degli utenti e il relativo fabbisogno orario, al fine di permettere l'individuazione del personale educativo necessario. L'appaltatore, nei tempi compatibili con l'avvio del servizio, invierà un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi ed è tenuto a garantire, per quanto possibile, la continuità degli educatori referenti per i singoli casi.

9. Tutte le attività sono da rendersi secondo il calendario di funzionamento delle scuole e pertanto non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura delle stesse per festività, sospensioni o interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Per detti periodi di tempo l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso e/o rimborso.

10. Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle normative vigenti in materia, nonché dagli elaborati progettuali offerti in sede di gara. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'appaltatore in sede di gara e ritenute utili dal Comune committente.

ART. 7 - Obblighi dell'affidatario

1. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'affidatario, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell'affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.

3. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune committente ed il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

4. L'appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:

a. assicurare la continuità nel rapporto alunno/educatore e a motivare le soluzioni di continuità. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore;

b. farsi carico della formazione professionale degli operatori impiegati nel servizio;

c. assicurare la continuità di servizio provvedendo alla sostituzione immediata degli operatori assenti dal

servizio, assicurando un opportuno passaggio di consegne;

d. in caso di sostituzione definitiva di un operatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con la Stazione Appaltante. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;

e. al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 51. Si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative per la responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata e al rischio di infortunio subito dagli operatori;

f. svolgere annualmente - entro il 10 luglio di ogni anno - una sintetica relazione sull'andamento dell'intervento nell'anno scolastico trascorso.

g. avvalersi esclusivamente di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*;

5. In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'ille-galità nella pubblica amministrazione", l'affidatario del servizio è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 com-ma 3° ultimo periodo del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio, le norme di comportamento del citato Codice , per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzio-ne di diritto del rapporto.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divie-to di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ulti-mi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazio-ne del rapporto di pubblico impiego.

ART. 8 - Applicazioni contrattuali

1. L'affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

3. L'affidatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e i requisiti professionali dei soggetti impiegati.

ART. 9 - Sicurezza dei lavoratori

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;

- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo alla Stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di

prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

L'appaltatore è tenuto a comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza nonché il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

ART. 10 - Responsabilità dell'affidatario

In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà :

A) Con riferimento al personale impiegato:

comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, i seguenti dati:

- 1) i nominativi del Coordinatore del Servizio e del referente per l'esecuzione del contratto;
- 2) elenchi nominativi del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) ogni variazione; tali indicazioni si applicano anche agli operatori impegnati nelle sostituzioni

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

1. inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali;
2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune committente;
3. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare - presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali - la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi;
4. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi;
5. In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario;
6. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 19 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:

1. L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. Il Comune è pertanto esonerato:
 - da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
 - da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.
3. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
4. Tale polizza dovrà :
 - coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
 - prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
 - essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.
6. L'affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.
7. Il numero di utenti da assicurare è dato dal numero degli alunni a cui è assegnato l'operatore educativo-assistenziale, variabile annualmente sulla base delle richieste pervenute dalle singole Istituzioni Scolastiche.
8. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d'appalto ed in ogni caso per l'inizio del servizio. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.
9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

D) Ulteriori obblighi:

L'appaltatore è tenuto a :

- nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, a darne comunicazione scritta alla Stazione appaltante, tramite pec, mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali;
- informare tempestivamente la stazione appaltante di ogni eventuale problema e/o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia;
- presentare alla stazione appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.

ART. 11 – Subappalto

Data la particolare tipologia di servizi richiesti non è ammesso il subappalto. L'appalto ha per oggetto servizi di cui all'Allegato IX, inclusi, per riferimento al CPV 85312120-6, fra i servizi sociali; pertanto secondo il combinato disposto di cui all'art. 142, commi 5-sexies e 5-septies del Codice e per il mancato richiamo dell'art. 105, la disciplina ivi contenuta non trova diretta applicazione al settore di attività oggetto del presente affidamento.

ART. 12 – Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

ART. 13 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e il Committente, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere eventuali servizi integrativi all'appaltatore a fronte di apertura di nuovi servizi o modifiche di quelli esistenti nel corso del periodo contrattuale.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente e che il Responsabile del procedimento può ordinare nel limite del quinto dell'importo contrattuale.

Nei casi consentiti dall'art. 106 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, il Committente può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all'Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Gli Enti committenti, ciascuno nell'esercizio della propria autonomia, si riservano la facoltà di rinnovare il contratto,

alle medesime condizioni del contratto originario e per la durata di un anno scolastico, compreso il periodo estivo. Il rinnovo tiene conto dell'opzione eventualmente esercitata durante il primo anno di durata dell'appalto di cui all'art. 106 comma 12, del Codice e dello stesso si è tenuto conto nella valutazione dell'importo complessivo dell'appalto stesso.

ART. 14 – Garanzia fidejussoria

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lsg. n. 50/2016, l'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione del contratto, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e sarà svincolata ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità.

2. La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

3. Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 15 – Vigilanza dell'Ente

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dell'esecuzione o personale da lui incaricato, eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento della attività da parte dell'appaltatore. Il Comune committente ha diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, anche a sorpresa, di effettuare controlli, ispezioni e indagini, al fine di operare opportune verifiche sul rispetto dei contenuti del capitolato e progettuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dal Committente tramite:

- la richiesta all'appaltatore di report periodici sull'attività effettuata;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, colloqui individuali ecc);
- la richiesta all'Appaltatore di copia dei materiali di documentazione del servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali ecc);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale incaricato dal Direttore dell'esecuzione.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Comune committente si riserva di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa quale attestazione finale non oltre 45 giorni dalla ultimazione della esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale incassato dall'esecutore
- la certificazione di regolare esecuzione

ART. 16 – Referente per l'esecuzione del contratto

L'appaltatore prima dell'attivazione del Servizio deve indicare alla Stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto

ART. 17 – Sospensione

La sospensione del servizio può essere disposta:

- qualora si verificano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione;

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 18 - Inadempienze e penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilita tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

a) mancato rispetto degli orari di servizio: € 150,00 per ogni evento;

b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: € 250,00, per ogni evento contestato;

c) per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti all'art. 5 del presente capitolato: € 500,00 per ogni evento;

d) mancata sostituzione di un operatore a richiesta della stazione appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 800 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati,

e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio, da € 100,00 a € 1500 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica hanno portato all'acquisizione di punteggi, sarà comminata una penale fino ad € 1500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art. 19 per la risoluzione contrattuale. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno € 5000,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'impresa dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tale fine l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;

- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;

- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;

- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal Direttore dell'esecuzione;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno € 5.000,00;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'appalto;

Nelle ipotesi sopra indicate, il Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Committente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

ART. 20 - Divieto di cessione

1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.
2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
4. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.
5. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 21 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all'affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 4. Sono considerate ore effettivamente erogate le ore di servizio prestate nelle giornate e orari previsti, per ciascun alunno, sempre che l'alunno abbia frequentato la scuola; sono ricomprese nelle ore erogate e remunerate le ore di coordinamento con gli uffici dei Comuni committenti e le ore di permanenza dell'educatore presso la sede scolastica limitatamente al primo giorno di assenza dell'alunno non preventivamente comunicata. Il corrispettivo così determinato remunera l'affidatario di ogni e qualsiasi costo dovesse sostenere, incluso il costo della gestione del piano formativo curato direttamente dall'affidatario medesimo.
2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune con l'applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3.
3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune

entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 22 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto.

ART. 23 – Obblighi in tema di tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 24 - Trasparenza

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 25 – Protezione dei dati

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto d'appalto il Comune di Misano Adriatico/San Giovanni in Marignano, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore/Gestore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

Il Gestore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento (Gestore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Gestore:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Gestore stesso; in tal caso, il Gestore informa il Titolare del Trattamento circa tale

obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (“Incaricati del trattamento”), adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione di Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

Il Gestore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

Le informazioni accessibili, al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, sono i dati anagrafici degli utenti completi di indirizzo di partenza, scuola frequentata e indirizzo di ritorno.

L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 26 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove Convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 27 – Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.